

6

COSA FARE SE MI TROVO IN ...

**Diritti della/del lavoratrice/tore
Art.37 della Costituzione Italiana**

“La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione”



A) Congedo di maternità

È il periodo di **astensione obbligatoria dal lavoro** riconosciuto alle lavoratrici dipendenti durante la gravidanza e il puerperio e consiste in un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per la madre che copre un arco di tempo pari a **5 mesi a cavallo del parto**, ovvero due mesi precedenti la data presunta del parto e tre dopo, oppure 1 mese e 4 o infine, novità dal 2019, 5 mesi subito dopo il parto.

In presenza di determinate condizioni che impediscono alla madre di beneficiare del congedo, l'astensione dal lavoro spetta al **padre** (congedo di paternità). Il diritto al congedo e alla relativa indennità sono **previsti anche in caso di adozione** o affidamento di minori

B) Il congedo parentale

È un periodo di astensione facoltativa dal lavoro concesso ai genitori per prendersi cura del bambino nei suoi primi anni di vita. Il congedo parentale spetta ai genitori, che siano lavoratori dipendenti, entro i primi 12 anni di vita del bambino per un **periodo complessivo**, tra i due genitori, non superiore a **dieci mesi, elevabili a undici** se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo, continuativo o frazionato, di almeno tre mesi. I periodi di congedo parentale possono essere fruiti dai genitori anche contemporaneamente. Per le ulteriori informazioni consulta il portale INPS alla pagina:

<https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.schede-servizio-strumento.schede-servizi.50583.indennit-per-congedo-parentale-per-lavoratrici-e-lavoratori-dipendenti.html>

C) Congedo indennizzato per le donne vittima di violenza di genere

La norma prevede che le lavoratrici dipendenti e le lavoratrici con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, **inserite nei percorsi di protezione** relativi alla violenza di genere, possano avvalersi di un'astensione dal lavoro per un periodo massimo di 90 giorni nell'arco temporale di tre anni.

Per **fruire del congedo** e dell'indennità occorre essere una **lavoratrice dipendente**, con rapporto di lavoro in corso di svolgimento, inserita nei percorsi certificati dai servizi sociali del comune di appartenenza, dai centri antiviolenza o dalle Case Rifugio.

D) E in caso di discriminazione sul lavoro?

In caso di **discriminazione** sul lavoro, di **mobbing** o di **difficoltà** a conciliare lavoro e famiglia ricordati che puoi consultare e farti aiutare dalla **CONSIGLIERA DI PARITÀ** il cui ufficio si trova presso *la Provincia di Varese, piazza Libertà 1 Varese*.

Per ulteriori informazioni vai alla pagina:

<https://www.provincia.va.it/code/11494/Consigliera-di-Parita>

Per contattare l'ufficio della Consigliera puoi telefonare ai **numeri 0332/252504 - 0332/252220**

o scrivere all'indirizzo E-mail: consigliera@provincia.va.it

E) Incentivi alle aziende per assunzioni di lavoratrici donne 2023

Incentivo donne

CHE COS'È?

È un incentivo occupazionale che sostiene l'occupazione stabile e di qualità per le lavoratrici svantaggiate.

Per lavoratrici svantaggiate si intendono:

- Donne con **almeno 50 anni** e disoccupate da oltre **12 mesi**;
- Donne di qualsiasi età, **residenti in regioni ammissibili** ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da **almeno 6 mesi**;
- Donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in **settori economici caratterizzati da un'accentuata disparità** occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;

- Donne di qualsiasi età, ovunque residenti, **prive di un impiego regolarmente retribuito** da almeno 24 mesi.

La condizione di svantaggio della lavoratrice deve sussistere alla data dell'evento per il quale si intende richiedere il beneficio.

A CHI È RIVOLTO?

Datori di lavoro privati.

Sono escluse le imprese del settore finanziario e i datori di lavoro domestico.

Rapporti di lavoro incentivati

- Assunzioni a tempo determinato;
- Assunzioni a tempo indeterminato;
- trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.

Sono esclusi:

- Contratti di apprendistato,
- Contratti di lavoro domestico,
- Contratti di lavoro intermittente o a chiamata (articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 81/2015)
- prestazioni di lavoro occasionale (art. 54bis del decreto legge 50/2017)
- Contratti di lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale

COME FUNZIONA

L'esonero contributivo è riconosciuto nella misura del 100%, per un importo massimo pari a **6 mila euro l'anno** e per un periodo **massimo di 12 mesi** per le assunzioni a tempo determinato e di **18 mesi** per le assunzioni a tempo indeterminato (anche in caso di trasformazioni di contratti a termine precedentemente

agevolati). L'incentivo spetta anche per proroga del rapporto (effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato), fino al limite complessivo di 12 mesi.

COME SI RICHIEDE

I datori di lavoro interessati possono richiedere l'esonero contributivo a partire dall'11 novembre 2021, **tramite il portale web dell'Inps** (cfr. Messaggio Inps del 5 novembre 2021 n. 3809). L'incentivo è riconosciuto per le assunzioni e le trasformazioni effettuate nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2022. Per il periodo successivo (1° luglio 2022 – 31 dicembre 2022), le istruzioni saranno fornite dopo l'autorizzazione della Commissione europea (*articolo 108*, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato).

F) Reddito di inclusione

Il Reddito di inclusione sostituirà dal 01/01/2024 il reddito di cittadinanza. Si tratta di una misura di **sostegno al reddito** e di **inclusione sociale**. Puoi richiederlo se hai un Isee con **valore non superiore a 9360 euro**.

Non sei obbligata a seguire un percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa se sei inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere e le donne vittime di violenza, con o senza figli, prese in carico da centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni o dai servizi sociali nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere.

Se invece non sei presa in carico dai servizi sociali o da un centro anti violenza puoi partecipare ad un percorso di supporto formazione e lavoro. Dovrai avere **un Isee non superiore a 6000 euro** e frequentare un corso di formazione ricevendo una indennità.

Rivolgiti ad un Caf o ad un patronato per fare domanda e ricevere tutte le informazioni necessarie.